

**ORDINANZA COMUNALE SULLE AREE CANI TL 866/2019 DEL 04/06/2019 AD OGGETTO
“ACCESSO DEI CANI IN SPIAGGIA – STAGIONE BALNEARE ESTIVA” – INTEGRAZIONE.**

IL SINDACO

- VISTA** **L'ORDINANZA BALNEARE REGIONALE N. 1/2019**, approvata con determinazione 8 marzo 2019 n. 4234 del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna, con la quale l'ente locale:
- ha disciplinato l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo di competenza, valida a partire dall'anno 2019 e in vigore fino a modifica o sostituzione;
 - all'art. 1 commi 1, 5 e 6, all'art.2 comma 1, all'art.4 comma 1 lett. c) e j) ed all'art. 5 lett. a) comma 5 e lett. c) commi 3 e 6 e all'art. 6, prevede la competenza dei Comuni, nel rispetto dei parametri fissati dai sopra richiamati articoli, ad integrare mediante propria Ordinanza la disciplina ivi prevista;
- VISTA** **L'ORDINANZA BALNEARE INTEGRATIVA COMUNALE** 16 aprile 2019 n. 546/2019 del Sindaco di Ravenna;
- RICHIAMATA** **L'Ordinanza Comunale sulle aree cani TL 866/2019 del 04/06/2019** con cui venivano individuati in via sperimentale tratti di spiaggia libera ove consentire l'accesso ai cani, oltre a disciplinare i periodi di utilizzo;
- PRESO ATTO** che **L'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020** ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTA** **L'Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 35 del 14 marzo 2020**, con la quale si è proceduto alla chiusura al pubblico degli stabilimenti balneari;
- VISTO** il **Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 maggio 2020 n. 82** recante *“Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19”* e, in particolare:
- *omissis ...*
 - l'allegato 6 *“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia Romagna”*;
- RICHIAMATO** il **Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 maggio 2020 n. 84** recante *“Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata*

alla diffusione della sindrome da Covid-19” con cui si stabilisce che a decorrere dal 23 maggio 2020, sono consentite le attività degli stabilimenti balneari, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 6 all’ordinanza approvata con decreto n. 82 del 17 maggio 2020 che apre all’utilizzo degli arenili;

VISTA **l’ORDINANZA BALNEARE STRAORDINARIA PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEL CORONA VIRUS N. 1/2020**, approvata con determinazione 21 maggio 2020 n. 8556 del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna, riportante, in premessa, di aver *“Ritenuto di recepire le misure di mitigazione del rischio covid-19 di cui al citato Protocollo nell’ambito dell’ordinanza balneare per il 2020, finalizzata al mantenimento di livelli di prevenzione e sicurezza e disposizioni operative omogenee sul territorio regionale;”*;

RICHIAMATA **l’Ordinanza Balneare Straordinaria Comunale TL 529/2020 PG 89158** che prevede di recepire le misure contenute nel Protocollo regionale allo scopo del mantenimento dei livelli di prevenzione e sicurezza di mitigazione del rischio covid-19;

DATO ATTO che la citata **Ordinanza Comunale sulle aree cani TL 866/2019 del 04/06/2019** prevede l’utilizzo di tali aree nel periodo compreso tra il secondo fine settimana di giugno e il secondo fine settimana di settembre;

RITENUTO di dover allineare l’avvio dell’utilizzo delle aree cani con la stagione balneare estiva prevista dall’**ORDINANZA BALNEARE REGIONALE N. 1/2019** nel periodo che va dal sabato precedente la celebrazione della Pasqua all’ultima domenica di ottobre;

DATO ATTO tuttavia che a causa dell’emergenza COVID-19 per l’anno 2020 la **stagione balneare estiva ha iniziato a decorrere dal 23 maggio u.s.;**

RITENUTO pertanto che solo per l’anno 2020 l’utilizzo delle aree cani debba decorrere da sabato 30 maggio;

RITENUTO infine di integrare la citata **Ordinanza Comunale sulle aree cani TL 866/2019 del 04/06/2019** esclusivamente riguardo al periodo di fruizione;

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9 e s.m.i. recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";

VISTA la Delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. R. 9/02" ed in particolare il Paragrafo 3.1.1;

VISTA la Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999, n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della Legge 25 Giugno 1999, n. 205”;

VISTI gli articoli 28, 30,1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28 e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO l' art. 4, punto 1) lett. j) dell' Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 del 08 marzo 2019;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dei Servizi, degli Uffici e della Dirigenza;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

ORDINA

- di integrare la citata Ordinanza Comunale TL 866/2019 del 04/06/2019 stabilendo che l'utilizzo delle aree cani sia consentito normalmente dall'alba al tramonto nel periodo coincidente con la stagione balneare estiva, (ovvero dal sabato precedente la celebrazione della Pasqua all'ultima domenica di ottobre);
- per la sola stagione balneare estiva del corrente anno 2020, l'utilizzo di dette aree è consentito dal 30 maggio 2020;
- la presente Ordinanza non sostituisce l' Ordinanza Comunale TL 866/2019 del 04/06/2019 ma la integra e sostituisce solo relativamente al periodo di utilizzo.

ORDINA INOLTRE:

- l'accesso e la fruizione delle aree cani è consentito nel rispetto dei criteri della presente Ordinanza nonché delle citate linee guida n. 6: "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna".

Avverte che

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Ravenna, 28 maggio 2020

IL SINDACO
MICHELE DE PASCALE
(documento firmato digitalmente)

| | |
|--|---|
| COMUNE DI RAVENNA Comune di Ravenna - Protocollo Generale | I |
| "Copia analogica di originale informatico firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005" | |
| Protocollo N.0092309/2020 del 28/05/2020 'Class.' 8.6 Firmatario: MICHELE DE PASCALE Documento Principale | |